



COMMISSIONE EUROPEA

DIREZIONE GENERALE  
FISCALITA' E UNIONE  
DOGANALE

Il Direttore Generale

Bruxelles,  
03/04/2020  
TAXUD/SQ/PP/AMC  
taxud.c.1(2020)**2198**  
**021**

NOTA AI DIRETTORI GENERALI DEGLI STATI MEMBRI E ALLE AMMINISTRAZIONI FISCALI E  
DOGANALI DEL REGNO UNITO

**Oggetto:** Agevolazioni IVA connesse alle forniture di beni necessari a contrastare l'emergenza da COVID-19

Ho il piacere di comunicarvi che la Commissione ha adottato la decisione C (2020) 2146 del 3 aprile 2020 che autorizza gli Stati membri a concedere la franchigia dai dazi e l'esenzione da IVA sull'importazione dei beni necessari a contrastare l'emergenza sanitaria da COVID-19 nel 2020.

Sulla scorta delle numerose richieste di chiarimenti su questioni riguardanti l'IVA sollevate nella mia lettera del 26 marzo 2020 (Ares (2020) 1779256), i miei servizi hanno sviluppato la nota di orientamento allegata relativa ai beni necessari a contrastare l'emergenza sanitaria da COVID-19.

Nello specifico, la presente nota chiarisce che:

- L'esenzione di cui alla decisione della Commissione del 3 aprile 2020 è applicabile dal 30 gennaio al 31 luglio e, in caso di necessità, può essere prorogata.
- Si è mantenuto tale breve periodo al fine di evitare distorsioni della concorrenza nei confronti dei produttori dell'UE nel contesto in cui la produzione UE di questo genere di merci è attualmente in fase di sviluppo.

• Tale esenzione si applica esclusivamente all'importazione di beni e non copre gli acquisti intracomunitari di beni simili. Per quanto concerne questi ultimi e le forniture interne di tali beni, le norme attuali in materia di IVA non consentono l'applicazione di aliquote a dazio ridotto o nullo a questo tipo di prodotti. Tuttavia, se adottata, la proposta della Commissione<sup>1</sup> attualmente sul tavolo del Consiglio, lo consentirebbe. Nella sua comunicazione del 2016 sull'applicazione del diritto dell'UE, la Commissione, ha indicato che di norma non avvierà procedure di infrazione nei casi in cui una proposta legislativa che renderebbe legittima la condotta in questione, sia pendente dinanzi al Consiglio.

Cordiali saluti,

*firma elettronica*

Stephen Quest

Allegati: 1. Nota orientativa sul trattamento IVA delle forniture di beni necessari a contrastare l'emergenza sanitaria da COVID-19  
2. Elenco indicativo delle merci

c.c: Attachés fiscali e doganali

Sig.ra Coppio, Sig. Burckhardt (CAB Gentiloni), Sig. Biebel, Sig.ra Dzhumalieva, Sig.ra Fasbregas, Sig. Kermode, Sig. Pillet, Sig. Sugort (DG TAXUD)

### **Allegato 1: Nota di orientamento sul regime IVA da applicare alle importazioni dei beni necessari a contrastare l'emergenza sanitaria da COVID-19**

#### **1. Importazione dei beni necessari a contrastare l'emergenza sanitaria da COVID-19**

##### *a) Applicazione delle misure*

Ai fini dell'applicazione di tale provvedimento, le autorità competenti degli Stati membri devono adottare tutte le misure appropriate a livello nazionale e in particolare:

- Stabilire l'elenco delle merci per le quali si concede la franchigia dai dazi all'importazione e l'esenzione da IVA (si veda l'allegato 2, un elenco indicativo delle merci preparato dalla DGTAXUD).

L'elenco di cui all'allegato 2, si basa sulla lista OMD esistente per le forniture mediche COVID-19 e sui prodotti più citati nelle richieste di esenzione dei diritti di importazione/IVA presentate dagli Stati membri. Tale elenco serve da guida agli Stati membri, ma non è esaustivo e lascia loro la facoltà di agire in base alle rispettive specifiche esigenze nazionali.

---

<sup>1</sup> Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112 / CE riguardo alle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto (COM (2018) 20 finale)

- Decidere un elenco di organizzazioni ammissibili alla franchigia dai dazi all'importazione e all'esenzione da IVA per le merci importate:

i) Organizzazioni statali inclusi enti statali, enti pubblici e altri organismi di diritto pubblico

ii) Altre organizzazioni di beneficenza o filantropiche approvate dalle autorità competenti

Per quanto concerne i beneficiari del regime di esenzione, la decisione prevede anche un campo di applicazione esteso, nel senso che le importazioni effettuate per conto delle organizzazioni autorizzate di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) e all'articolo 1, paragrafo 2, potranno beneficiare della franchigia/esenzione.

La Commissione ritiene che ove una società importi merci a immediato vantaggio delle organizzazioni autorizzate di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) e all'articolo 1, paragrafo 2, ciò sarà disciplinato dalla presente decisione. Tuttavia, le autorità nazionali competenti devono adottare le misure necessarie per garantire che le merci importate in esenzione da dazio e IVA, vengano effettivamente consegnate a organismi ammissibili all'esenzione.

Infine, è importante notare che il codice di procedura aggiuntiva C26 ("Merci importate per le vittime di catastrofi - articolo 74 del regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio"), deve essere dichiarato nel DE 1/11, della dichiarazione doganale di importazione (Procedura aggiuntiva - TITOLO II del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione).

#### *b) Periodo di applicazione*

La decisione è applicabile dal 30 gennaio 2020 al 31 luglio 2020. Poiché la decisione riguarda tutti gli Stati membri, la Commissione ha stabilito il 30 gennaio 2020 come data in cui l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha dichiarato l'epidemia COVID-19 emergenza sanitaria pubblica di portata internazionale. Per quanto riguarda la data prevista per il 31 luglio 2020, diversi Stati membri hanno affermato che il periodo coperto dovrebbe durare più a lungo. Ascoltate le richieste, la Commissione ha accolto una possibile proroga nel considerando 5 della decisione.

Contiamo sugli Stati membri per tenere la Commissione al corrente circa gli sviluppi della situazione nei rispettivi Paesi e, ove necessario, il termine potrà essere prorogato. Rammentiamo inoltre che esistono indizi chiari provenienti da tutti gli Stati membri in merito all'aumento della produzione nazionale e dell'UE dei beni oggetto della presente decisione (per il trattamento IVA degli acquisti nazionali/intracomunitari, cfr. la sezione 2 di seguito).

*c) Resoconti degli Stati membri alla Commissione*

Gli Stati membri devono informare la Commissione circa:

- i) La natura e la quantità delle varie merci ammesse in franchigia dai dazi all'importazione e da IVA, al fine di contrastare l'emergenza sanitaria da COVID-19,
- ii) Le organizzazioni che hanno approvato la distribuzione o la messa a disposizione di tali beni, e
- iii) Le misure adottate per impedire che i beni vengano impiegati per scopi diversi dalla lotta agli effetti di questo focolaio.

Gli Stati membri sono tenuti a comunicare tali informazioni entro il 30 novembre 2020. La Commissione fornirà a tutti gli Stati membri un modello da utilizzare per le relazioni. Se il periodo di applicazione della decisione dovesse essere prorogato, verrà esteso anche il periodo di riferimento.

**2. Agevolazioni IVA alle forniture nazionali e intracomunitarie di beni necessari a contrastare l'emergenza sanitaria da COVID-19**

*a) Forniture intracomunitarie: Applicazione dell'Articolo 140 della direttiva IVA*

Diversi Stati membri si sono chiesti se le disposizioni dell'articolo 140, lettera b), siano applicabili alle forniture intracomunitarie di beni necessari a contrastare l'emergenza sanitaria da COVID-19 poiché se venissero importati in caso di calamità, sarebbero esentati dal pagamento dell'IVA.

L'articolo 140 fa riferimento alle esenzioni degli acquisti intracomunitari di beni, la cui fornitura da parte di un soggetto passivo o la cui importazione, sarebbero **in ogni caso** esenti da IVA sul loro territorio o comunque ai sensi dell'articolo 143, paragrafo 1, lettere a), b), (c) ed (e). Ciò per esempio sarebbe rilevante per gli acquisti intracomunitari o le importazioni di merci la cui fornitura sia esente da IVA (senza diritto a detrazione) ai sensi dell'articolo 132.

La finalità dell'articolo 140 e dell'articolo 143, paragrafo 1, lettere a) e b), è garantire la parità di trattamento delle transazioni transfrontaliere e delle transazioni nazionali. Pertanto, se la fornitura di beni è esente nel commercio interno, lo sono anche gli acquisti e le importazioni intracomunitarie. Questa intesa è stata confermata dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nelle cause riunite C-144/13, C-154/13 e C-160/13.

La reciprocità non è valida e se in specifiche circostanze (aiuti in caso di calamità), viene concessa un'esenzione all'importazione, questa non deve essere estesa alle forniture nazionali e agli acquisti intracomunitari di beni simili. Nelle circostanze attuali, se l'articolo 140 dovesse essere interpretato per consentire l'esenzione degli acquisti intracomunitari dei dispositivi di soccorso in questione, l'unica cosa che rimarrebbe soggetta a IVA sarebbe la fornitura interna dei rispettivi dispositivi. Come su menzionato, questo non rientra negli obiettivi della direttiva IVA.

Inoltre, gli aiuti in caso di calamità, ai sensi dell'articolo 143, paragrafo 1, lettera b), devono essere interpretati in modo restrittivo (come nel caso di tutte le esenzioni), vale a dire che l'esenzione all'importazione è consentita solo in specifiche circostanze, per un determinato periodo di tempo e in relazione alle importazioni effettuate da enti statali o organizzazioni di beneficenza.

#### a) Forniture nazionali: flessibilità temporanea dei tassi applicati

Abbiamo ricevuto richieste da parte di alcuni Stati membri, circa la possibilità di consentire un trattamento IVA eccezionale per le merci fornite in relazione al COVID-19, le quali non possono beneficiare di aliquote IVA ridotte. A seguito della mia nota del 26 marzo (Ares (2020) 1779256), vorrei chiarire quanto segue:

- L'allegato III della direttiva IVA che elenca le merci che possono beneficiare di un'aliquota IVA ridotta, non copre tutte le merci destinate a un uso generale che possono essere impiegate per proteggere le persone o impedire la diffusione di COVID-19 (per esempio dispositivi di protezione individuale, dispositivi medici eccetera).
- La proposta della Commissione del 2018 di modificare la direttiva IVA per quanto concerne le aliquote IVA, se adottata dal Consiglio sulla base del suo approccio originale, ovvero con un elenco negativo, consentirebbe a tutti gli Stati membri di applicare alla fornitura di tali beni un'aliquota ridotta o di non applicarla affatto (a condizione che tale offerta avvantaggi solo il consumatore finale e persegua un obiettivo di interesse generale).
- Per quanto concerne le acquisizioni intracomunitarie e le forniture interne di tali beni, le attuali norme IVA non consentono l'applicazione di un tasso ridotto o nullo a questo genere di prodotti. Tuttavia, se adottata, la proposta della Commissione attualmente sul tavolo del Consiglio lo consentirebbe. Nella sua comunicazione del 2016 sull'applicazione del diritto dell'UE, la Commissione ha annunciato che non avvierà procedimenti per infrazione, se una proposta legislativa che renderebbe legittima la condotta in questione è pendente dinanzi al Consiglio.

TRADUZIONE NON UFFICIALE A CURA ADM

**COVID-19 - ELENCO INDICATIVO DEI PRODOTTI DA IMPORTARE IN ESENZIONE DA DAZI E IVA  
(03/04/2020)**

Conformemente alla decisione della Commissione n. C(2020) 2146, le merci da mettere a disposizione delle persone colpite o a rischio di contrarre il COVID-19 o coinvolte nella lotta contro l'epidemia di COVID-19 sono ammesse in franchigia dai dazi all'importazione e dall'imposta sul valore aggiunto.

Alla luce di quanto sopra, la Commissione ha elaborato il seguente elenco indicativo, basato sull'attuale elenco dell'OMD per le forniture mediche COVID-19 e sui prodotti più ricorrenti nelle richieste di sgravio dei dazi all'importazione/dell'IVA presentate dagli Stati membri.

L'elenco indicativo servirà da orientamento per gli Stati membri, ma non è esaustivo e lascia loro la facoltà di agire in base alle proprie specifiche esigenze nazionali.

	<b>Denominazione prodotto</b>	<b>DESCRIZIONE BENI/PRODOTTO</b>	<b>Codici NC</b>	<b>Aliquota dazio (NPF) <sup>1</sup></b>
1	Dispositivi medici	Respiratori per terapia intensiva e sub-intensiva	ex 9019 20 00	Esente
		Ventilatori medici (apparecchi respiratori di rianimazione)	ex 9019 20 00	Esente
		Altri apparecchi per ossigenoterapia, comprese le tende a ossigeno	ex 9019 20 00	Esente
		Ossigenazione extracorporea a membrana	ex 9018 90	Esente
2	Monitor	Monitor multiparametrici, comprese le versioni portatili	ex 8528 52 91	14 %, ma ora esente da aliquota dazio autonomo
			ex 8528 52 99	14 %, ma ora esente da aliquota dazio autonomo
			ex 8528 59 00	14 %
3	Pompe	- Pompe peristaltiche per nutrizione enterale - Pompe a infusione per medicinali - Pompe aspiranti	ex 9018 90 50	Esente
			ex 9018 90 84	Esente
			ex 8413 81 00	Esente
		Sonde aspiranti	ex 9018 90 50	Esente
4	Tubi	Tubi endotracheali	ex 9018 90 60	Esente
			ex 9019 20 00	Esente
		Tubi sterili	da ex 3917 21 10 a ex 3917 39 00	6,5%

<sup>1</sup> Per quanto riguarda l'IVA, alla maggior parte di questi beni viene applicata l'aliquota IVA standard (tuttavia, ad esempio per i medicinali elencati alla riga 32, lo Stato membro può applicare un'aliquota ridotta).

5	Caschi	Caschi CPAP/NIV;	ex 9019 20 00	Esente
6	Maschere intere NIV	Maschere intere e oronasali NIV	ex 9019 20 00	Esente
7	Sistemi/macchine di aspirazione	Sistemi di aspirazione	ex 9019 20 00	Esente
		Macchine aspiratrici elettriche	ex 9019 20 00	Esente
			ex 8543 70 90	3,7%
8	Umidificatori	Umidificatori	ex 8415	da 2,2 a 2,7%
			ex 8509 80 00	2,2%
			ex 8479 89 97	1,7%
9	Laringoscopi	Laringoscopi	ex 9018 90 20	Esente
10	Materiali medicali di consumo	- Kit di intubazione - Forbici laparoscopiche	ex 9018 90	Esente
		Siringhe, con o senza aghi	ex 9018 31	Esente
		Aghi tubolari in metallo e aghi per suture	ex 9018 32	Esente
		Aghi, cateteri, cannule	ex 9018 39	Esente
		Kit per accesso vascolare	ex 9018 90 84	Esente
11	Stazioni di monitoraggio Dispositivi di monitoraggio dei pazienti - Apparecchi elettrodiagnostici	Stazioni centrali di monitoraggio per la terapia intensiva	ex 9018 90	Esente
		- Dispositivi di monitoraggio dei pazienti - Apparecchi elettrodiagnostici	ex 9018 19 10 ex 9018 19 90	Esente Esente
12	Apparecchiature ecografiche a ultrasuoni portatili	Apparecchiature ecografiche a ultrasuoni portatili	ex 9018 12 00	Esente
13	Elettrocardiografi	Elettrocardiografi	ex 9018 11 00	Esente
14	Sistemi/scanner per tomografia computerizzata	- Sistemi per tomografia computerizzata	ex 9022 12, ex 9022 14 00	Esente Esente
15	Maschere	- Maschere facciali tessili, senza filtro o parti meccaniche sostituibili, comprese le mascherine chirurgiche e le mascherine monouso in stoffe non tessute. - Mascherine FFP2 e FFP3	ex 6307 90 10	12%
			ex 6307 90 98	6,3%
		Mascherine chirurgiche in carta	ex 4818 90 10	Esente
			ex 4818 90 90	Esente

		Maschere antigas con parti meccaniche o filtri sostituibili per la protezione da agenti biologici. Sono incluse anche maschere che incorporano una protezione per gli occhi o schermi facciali	ex 9020 00 00	1,7%
16	Guanti	Guanti di plastica	ex 3926 20 00	6,5%
		Guanti chirurgici in gomma	4015 11 00	2%
		Altri guanti di gomma	ex 4015 19 00	2,7%
		Guanti a maglia impregnati o ricoperti di materiale plastica o gomma	ex 6116 10	8,9%
		Guanti in tessuto diversi da quelli a maglia	ex 6216 00	7,6%
17	Schermi facciali	- Schermi di protezione monouso e riutilizzabili - Schermi facciali in plastica (che coprono un'area più ampia di quella oculare)	ex 3926 20 00 ex 3926 90 97	6,5%
18	Occhiali	- Occhiali di protezione	ex 9004 90 10 ex 9004 90 90	2,9% 2,9%
19	<p>Abbigliamento di copertura integrale</p> <p>- Camici impermeabili – vari tipi – diverse taglie</p> <p>- Indumenti protettivi per uso chirurgico/medico confezionati in feltro o stoffe non tessute, anche impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate (tessuti delle voci 56.02 o 56.03).</p>	Indumenti ed accessori di abbigliamento (compresi i guanti, mezzoganti e muffole), di gomma vulcanizzata non indurita, per qualsiasi uso	ex 4015 90 00	5%
		Indumenti protettivi	ex 3926 20 00	6,5%
		Indumenti ed accessori di abbigliamento	ex 4818 50 00	Esente
		Indumenti confezionati con stoffa a maglia delle voci 5903, 5906 o 5907	ex 6113 00 10 ex 6113 00 90	8% 12%
		Altri indumenti, a maglia	6114	12%
		Indumenti protettivi per uso chirurgico/medico confezionati in feltro o stoffe non tessute, anche impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate (tessuti delle voci 56.02 o 56.03). Sono inclusi gli indumenti spun- bonded.	ex 6210 10	12%
		Altri indumenti protettivi in tessuto gommato o stoffe tessute, impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate (tessuti delle voci 59.03, 59.06 o 59.07).	ex 6210 20	12%
			ex 6210 30	12%
ex 6210 40	12%			
ex 6210 50	12%			
20	Copristivali/sovrascarpe	Copristivali/sovrascarpe	ex 3926 90 97	6,5%
			ex 4818 90 10	Esente
			ex 6307 90 98	6,3%



21	Copricapo	Berretti con visiera	ex 6505 00 30,	2,7%
		Cappelli e altri copricapo, retine per capelli di qualsiasi materiale	ex 6505 00 90	2,7%
		Altre acconciature anche guarnite	ex 6506	2,7%
22	Termometri	A liquido, a lettura diretta Comprende i termometri clinici a mercurio standard	ex 9025 11 20	Esente
			ex 9025 11 80	2,8%
		Termometri digitali o a infrarossi da fronte	ex 9025 19 00	Esente
23	Sapone per le mani	Saponi, preparazioni e prodotti tensioattivi organici da toletta	ex 3401 11 00	Esente
			ex 3401 19 00	Esente
		Saponi, preparazioni e prodotti tensioattivi organici	ex 3401 20 10	Esente
		Saponi in altre forme	ex 3401 20 90	Esente
		Agenti organici tensioattivi (diversi dai saponi) - Cationici	ex 3402 12	Esente
		Preparazioni e prodotti organici tensioattivi per la pulizia della pelle, sotto forma liquida o di crema, condizionati per la vendita al minuto, anche contenenti sapone	ex 3401 30 00	4%
24	Distributore murale di sapone disinfettante per mani	Distributore murale di sapone disinfettante per mani	ex 8479 89 97	1,7%
25	Soluzione idroalcolica in litri	2207 10: non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol;	ex 2207 10 00	19,2€/hl
		2207 20: denaturato, di qualsiasi titolo	ex 2207 20 00	10,2€/hl
		2208 90: non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80% vol	ex 2208 90 91	1€/ % vol/hl + 6,4€/hl
			ex 2208 90 99	1€/ % vol/hl
26	Perossido di idrogeno 3% in litri  Perossido di idrogeno contenuto nei preparati disinfettanti per la pulizia delle superfici	Perossido di idrogeno, anche solidificato con urea	ex 2847 00 00	5,5%
		Perossido di idrogeno sfuso		
		Disinfettante per le mani	ex 3808 94	6%
		Altri preparati disinfettanti		
27	Carrelli di emergenza	Carrozzelle per disabili (sedie a rotelle)	ex 8713 90 00	Esente
		Barelle con e senza rotelle per lo spostamento dei pazienti all'interno di ospedali e cliniche	ex 9402 90 00	Esente
28	Estrattori di RNA	Estrattori di RNA	9027 80	Esente

29	Kit di analisi per COVID-19 / Strumenti e attrezzature utilizzati in test diagnostici	- Kit diagnostici per malattia da coronavirus; - Reagenti diagnostici basati sulle reazioni immunologiche	ex 3002 13 00 ex 3002 14 00 ex 3002 15 00 ex 3002 90 90	Esente
		Reagenti diagnostici basati sul test di acido nucleico per razione a catena della polimerasi (RCP).	ex 3822 00 00	Esente
		Strumenti utilizzati nei laboratori clinici per la diagnosi in vitro	ex 9027 80 80	Esente
		Kit di campionatura	ex 9018 90	Esente
			ex 9027 80	Esente
30	Tamponi	Ovatta, garza, bendaggi, bastoncini di cotone e articoli similari	ex 3005 90 10	Esente
			ex 3005 90 99	Esente
31	Attrezzature per allestire ospedali da campo	Letti ospedalieri	ex 9402 90 00	Esente
		Tende	ex 6306 22 00, ex 6306 29 00	12%
		Tende di plastica	ex 3926 90 97	12%
32	Medicinali	- Perossido di idrogeno presentato come farmaco - Paracetamolo - Idroclorochina - Lopinavir/Ritonavir - Remdesivir - Tocilizumab	ex 3003 90 00 ex 3004 90 00	Esente
33	Sterilizzanti medici chirurgici o di laboratorio	Sterilizzanti medici chirurgici o di laboratorio	ex 8419 20 00	Esente
34	Propan-1-ol (alcol propilico) e propan-2-ol (alcol isopropilico)	Propan-1-ol (alcol propilico) e propan-2-ol (alcol isopropilico)	ex 2905 12 00	5,5%
35	Eteri, eteri-alcoli, eteri-fenoli, eteri-alcoli-fenoli, perossidi di alcoli, perossidi di eteri, perossidi di chetoni	Eteri, eteri-alcoli, eteri-fenoli, eteri-alcoli-fenoli, perossidi di alcoli, perossidi di eteri, perossidi di chetoni	ex 2909	Esente / 5,5%
36	Acido formico	Acido formico (e suoi Sali)	ex 2915 11 00 ex 2915 12 00	5,5%
37	Acido salicilico	Acido salicilico e suoi sali	ex 2918 21 00	6,5%
38	Teli monouso realizzati con tessuti della voce	Teli monouso realizzato con tessuti della	6307 90 92	6,3%

	5603, del tipo utilizzato durante gli interventi chirurgici	voce 5603, del tipo utilizzato durante gli interventi chirurgici		
39	Stoffe non tessute, anche impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate	Stoffe non tessute, anche impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate	ex 5603 11 10	4,3%
			ex 5603 94 90	4,3%
40	Articoli del tipo utilizzato per finalità chirurgiche, mediche o igieniche, non destinati alla vendita al dettaglio	Lenzuola di carta	ex 4818 90	Esente
41	Vetriere per laboratorio, per uso igienico o per farmacia	Vetriere per laboratorio, per uso igienico o per farmacia, anche graduate o tarate	ex 7017 10 00	3%
			ex 7017 20 00	3%
			ex 7017 90 00	3%